



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 18 del 24/03/2021

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SAN GIROLAMO MASONE OLLASTU. LOTTO RIO SAN GIROLAMO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta del 23/03/2021, presentata tramite mail, dalla Ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A., appaltatrice dei lavori in oggetto, tendente ad ottenere l'emissione di apposita Ordinanza di chiusura della strada Comunale in località "Rio san Girolamo" in Comune di Capoterra, a far data dal giorno di pubblicazione della presente Ordinanza sino al termine dei lavori;

CONSIDERATO che il traffico veicolare e pedonale verrà deviato nel percorso alternativo come meglio riportato negli elaborati grafici allegati TAV.1 – SCHEMA CHIUSURA STRADA COMUNALE LOCALITA' RIO SAN GIROLAMO, in cui sono indicati anche gli schemi segnaletici previsti per la modifica della viabilità, allegati alla presente Ordinanza per farne parte sostanziale;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 61 del 23/12/2020;

Considerato che il proseguimento dei lavori indicati in oggetto si rende necessario la chiusura del tratto Comunale in località "RIO SAN GIROLAMO" - come individuata nella planimetria allegata;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario la chiusura totale del tratto in oggetto, onde garantire la speditezza dei lavori e la sicurezza degli addetti e degli utenti della strada;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

La chiusura della strada Comunale di ingresso dalla SS. 195 in località "RIO SAN GIROLAMO" – tratto compreso tra la Via Praga e la Via Europa del Comune di Capoterra a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sino al completamento dei lavori previsti nel tratto in oggetto;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **il richiedente provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;



- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che:

- il **Responsabile del procedimento** è il Dott. Giorgio Lecca.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

- copia del presente provvedimento è notificata a:

- Al responsabile del settore lavori pubblici

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco	Sede
- ai Carabinieri	Capoterra
- alla Misericordia	Capoterra
- al 118	Cagliari
- albo pretorio	sito istituzionale.

Capoterra, lì 24/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Lecca